

Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST per favorire la costituzione di imprese nella Repubblica Popolare Cinese ¹⁶

Che cos'è

È un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane nella Repubblica Popolare Cinese, attraverso l'acquisizione, da parte della SIMEST, di quote del capitale di rischio in imprese da costituire o già costituite nel Paese citato. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da SIMEST ai sensi della legge 100/90.

Ammontare del fondo

40,3 milioni di euro, di cui 10,3 milioni riservati alle piccole e medie imprese, anche in associazione con altre imprese nazionali.

Limiti dell'intervento

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da SIMEST ai sensi della legge 100/90;
- tale che la partecipazione complessiva di SIMEST nel capitale di rischio dell'impresa estera non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di SIMEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto.

Nel caso di richiesta congiunta, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi della legge 100/90, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone all'apposito Comitato, costituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo che, in ogni caso, non potrà avvenire prima della stipula del contratto di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90.

¹⁶ D.M. n. 423 dell'11 novembre 2003, D.M. n. 429 del 19 novembre 2003 e D.M. n. 441 del 27 gennaio 2004.